

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CGF

(2014/2015)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 255/CGF– RIUNIONE 3 APRILE 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/LATINA CALCIO A 5 DEL 1.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 4.3.2014)

Con ricorso del 19.3.2014 la U.S.D. Fabrizio Calcio 95 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff n. 574 del 4.3.2014 con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda nella misura di € 1.000,00 in relazione al comportamento tenuto da alcuni tifosi nel corso del secondo tempo della gara con il “Latina Calcio a 5” disputata il 22.3.2014. Più in particolare la sanzione era stata inflitta in ragione di una serie di atti violenti che avevano colpito sia l’Arbitro che il portiere della squadra avversaria.

A sostegno del reclamo la U.S.D. Fabrizio deduceva asserite incongruenze ed esagerazioni tra il referto della terna arbitrale ed il rapporto del commissario di campo, nonché un clima di gara reso in qualche modo ricco di tensione e seguito da decisioni arbitrali ritenute discutibili.

Sulla scorta di queste considerazioni chiedeva che la decisione fosse annullata.

Il reclamo è da ritenere infondato considerato, per un verso, il tenore complessivo delle argomentazioni difensive poste a suo sostegno e, per altro verso, le puntuali risultanze emergenti dal referto arbitrale.

Quanto al primo aspetto è da rilevare che si tratta di affermazioni del tutto generiche che non solo finiscono per confermare la gravità delle circostanze che hanno determinato la sanzione, ma neppure sono in grado di dimostrare la asserita contraddittorietà tra referto del commissario di gara e referto arbitrale.

Quanto al secondo aspetto il referto arbitrale risulta, sul punto, molto chiaro e, considerata la sua natura di fonte probatoria privilegiata, dimostra la prima correttezza dell’operato del Giudice Sportivo.

Tuttavia la Corte ritiene che ragioni di equità possano giustificare una mitigazione della sanzione che, pertanto, viene ridotta a € 600,00

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Fabrizio Calcio A5 di Corigliano Calabro (Cosenza) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 600,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2.RICORSO NET.UNO VENEZIA LIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NET.UNO VENEZIA LIDO/E.D.P. JESINA FEMMINILE DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2014)

La partita del Campionato Allievi Provinciale Net.Uno Venezia Lido/Jesina Femminile, in calendario il 23.2.2014, non veniva disputata avendo l'arbitro ritenuto che il terreno di gioco, già molto danneggiato da piogge particolarmente intense, non fosse praticabile a causa della segnatura delle relative aree del tutto irregolare perchè composta da linee zigzaganti, di spessore non regolamentare e, in alcuni tratti, addirittura doppie.

Nel proprio referto, il direttore di gara precisava di aver adottato la su riferita decisione avendo constatato, dopo circa un tempo protrattosi per 1h e 15",che le difformità riscontrate persistevano nonostante un encomiabile impegno della società ospitante che si era prodigata, con ogni mezzo a sua disposizione, per cercare di eliminarle.

L'accaduto, anche a seguito di reclamo da parte dell'avversaria, veniva sanzionato dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 65 del 12.3.2014) con la punizione sportiva della perdita della gara e con un punto di penalizzazione.

Tale decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio punito che nega di aver in alcun modo concorso al verificarsi dell'irregolarità sottolineando come : a) l'utilizzo del campo di gioco in questione, di proprietà del Comune di Venezia e da questi dato in gestione ad altra società calcistica, le venisse concesso, su apposita richiesta, di volta in volta; b) l'accessibilità all'impianto le fosse consentito, con un margine di tempo molto esiguo, solo poco prima dell'inizio di ogni gara; c) avesse esperito ogni tentativo, avvalendosi anche dell'apporto delle proprie atlete, per ripristinare l'agibilità; d) sussistesse una preesistente causa di impraticabilità, dovuta alle abbondanti precipitazioni atmosferiche, che aveva determinato, la mattina dello stesso giorno, il rinvio di altra partita.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento delle sanzioni comminatele, o, quanto meno, una riformulazione, qualitativamente o quantitativamente meno onerosa delle stesse.

L'appello è fondato e va accolto.

Stabilire infatti che l'evento o, meglio, la concatenazione degli eventi che portò alla decisione arbitrale sia ascrivibile, qualunque ne sia il titolo, a condotte o ad omissioni della reclamante, non è agevole, vuoi per la singolare atipicità del caso, vuoi per la sussistenza degli accadimenti che ne costituiscono i presupposti.

L'A.C.D.F. Net.Uno Venezia Lido, invero, pur avendo la possibilità di fruire dell'impianto sportivo "de quo", non ne aveva la piena disponibilità, essendo costretta, partita per partita, a chiederne il permesso di utilizzazione; la circostanza, che risulta dalla documentazione prodotta, in mancanza di un costante contatto con la struttura, le impediva ogni possibilità di tempestivo controllo e conseguenti idonei interventi per ovviare, ove se ne fossero verificate, ad eventuali irregolarità.

La sua responsabilità, pertanto, deve ritenersi cronologicamente circoscritta a quel lasso di tempo, notevolmente ridotto, in cui per lei sussistevano possibilità di intervento; orbene, nel corso di tale segmento temporale la ricorrente, per riconoscimento dello stesso direttore di gara, si adoperò in ogni modo per rimuovere l'inconveniente ostativo alla disputa non ottenendo risultati anche e soprattutto per le pessime condizioni del terreno di gioco che, praticamente semiallagato dalle precedenti piogge, impediva una corretta tracciatura delle zone interessate.

Una situazione pertanto al limite che, comunque, esclude ogni compromissione della ricorrente le cui istanze vanno accolte annullando il provvedimento gravato e disponendo la ----ripetizione----- della gara.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Net.Uno Venezia Lido di Venezia e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 17 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete